

REGOLAMENTO (CE) N. 2931/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1995**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 2730/75, (CEE) n. 776/78, (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 584/92, (CEE) n. 2219/92, (CE) n. 2883/94, (CE) n. 1466/95, (CE) n. 1598/95, (CE) n. 1600/95 e (CE) n. 1713/95, in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 16, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 17, paragrafo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹¹⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 24, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra ⁽¹⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ⁽¹⁵⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽¹⁶⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁷⁾, prevede modifiche per alcuni prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° gennaio 1996; che alcuni altri codici NC relativi ai prodotti lattiero-caseari hanno subito adeguamenti in precedenza;

considerando che occorre, di conseguenza, modificare i regolamenti pertinenti alle sottovoci modificate dei codici NC citati, in particolare i regolamenti seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 12. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

- il regolamento (CEE) n. 804/68,
- il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione ⁽²⁾,
- il regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1586/95 ⁽⁴⁾,
- il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁶⁾,
- il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 ⁽⁸⁾,
- il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2835/95 ⁽¹⁰⁾,
- il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/95 ⁽¹²⁾,
- il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95 ⁽¹⁴⁾,

- il regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁵⁾,
- il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 ⁽¹⁷⁾,
- il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici ⁽¹⁸⁾;

considerando che, a fini di chiarezza, occorre prevedere che tutte le modifiche abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che il comitato del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, i dati relativi alle lettere c), e) e g) sono sostituiti con i dati seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
c) da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao
e) ex 0405 .	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere avente tenore di materie grasse superiore al 75 % ma inferiore all'80 %
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca *

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 19. 4. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 294 dell'8. 12. 1995, pag. 20.

⁽¹¹⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 28.

⁽¹³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 12.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

2) All'articolo 17, paragrafo 12, il codice NC « 2106 90 99 » è sostituito con il codice NC « 2106 90 98 ».

3) All'articolo 26, paragrafo 5, il codice NC « 0405 00 » è sostituito con il codice NC « 0405 ».

4) All'allegato :

— i dati seguenti sono inseriti dopo i dati relativi al codice NC 0403 :

Codice NC	Designazione delle merci
« 0405 20 10	— Paste da spalmare lattiere :
	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 60 %
0405 20 30	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 60 % ma non superiore al 75 % »

— i dati relativi al codice NC 1702 10 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« ex 1702	Lattosio e sciroppo di lattosio :
1702 11 00	— — contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca »

— i dati relativi al codice NC ex 1901 90 90 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« 1901 90 99	— — — altri »

— i dati relativi al codice NC ex 1904 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove »

— i dati relativi al codice NC 1905 90 50 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« 1905 90 45	— — — Biscotti
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati »

— i dati relativi ai codici NC ex 2008 92 e ex 2008 99 sono soppressi ;

— i dati relativi ai codici NC ex 2101 10 ed ex 2101 20 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate ; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :
2101 12 98	— — — altri
2101 20 98	— — — altri »

— i dati relativi al codice NC ex 2106 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, eccetto le preparazioni alcoliche composte della sottovoce 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59 »

— i dati relativi al codice NC 2208 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
« 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione :
2208 70	— Liquori
ex 2208 90	— altri :
	— — altre acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità :
	— — — inferiore o uguale a 2 l :
	— — — — altri :
2208 90 69	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
	— — — superiore a 2 l :
2208 90 78	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione ».

— i dati seguenti relativi al codice NC 3302 sono inseriti prima del codice NC 3501 :

Codice NC	Designazione delle merci
• ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande :
3302 10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande :
	— — dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande :
3302 10 29	— — — — — altre »

— i dati relativi al codice NC ex 3502 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
• ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine :
3502 20	— Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte :
	— — altre :
3502 20 91	— — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	— — — altre »

Articolo 2

Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2730/75 sono modificati come segue :

- il codice NC « 1702 10 10 » è sostituito con il codice NC « 1702 11 00 » ,
- il codice NC « 1702 10 90 » è sostituito con il codice NC « 1702 19 00 » .

Articolo 3

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 776/78, i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione
• ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ma inferiore all'80 %	400 »

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 570/88 è modificato come segue :

- all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il codice NC « 2106 90 99 » è sostituito con il codice NC « 2106 90 98 » ;
- all'articolo 4, paragrafo 4 :
 - primo trattino, il codice NC « 1902 20 90 » è sostituito con il codice NC « 1902 20 99 » ,
 - secondo trattino, il codice NC « 2104 10 00 » è sostituito con il codice NC « 2104 10 » .

Articolo 5

Negli allegati I A (Polonia), I.B.1 (Repubblica ceca) e I.B.2 (Repubblica slovacca) del regolamento (CEE) n. 584/92, i codici NC « 0405 00 11 » e « 0405 00 19 » sono sostituiti rispettivamente con i codici NC « 0405 10 11 » e « 0405 10 19 » .

Articolo 6

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2883/94, i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti con i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci
• ex 0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte »

Articolo 7

All'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, i codici NC « 0405 00 90 » e « 0405 00 19 » sono sostituiti con i codici NC « 0405 10 90 », « 0405 90 10 », « 0405 90 90 » e « 0405 10 19 » .

Articolo 8

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1598/95, i dati relativi ai codici NC « 0403 10 », « 0404 90 » e « 0405 » sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC « 0403 10 », « 0404 90 » e « 0405 » che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue :

- all'allegato I, numero d'ordine 28, i codici NC « ex 0405 00 11 » ed « ex 0405 00 19 » sono sostituiti rispettivamente con i codici NC « ex 0405 10 11 » ed « ex 0405 10 19 » ;
- all'allegato IV, numero d'ordine 1, i codici NC « ex 0404 90 53 » ed « ex 0404 90 93 » sono sostituiti con il codice NC « 0404 90 83 » ;
- all'allegato VI, punto A, i codici NC « ex 0404 90 53 » ed « ex 0404 90 93 » sono sostituiti con il codice NC « 0404 90 83 » ;

— all'allegato VII:

- nella parte della tabella che si riferisce alla Nuova Zelanda, i codici NC «0405 00 11 e 0405 00 19» sono sostituiti rispettivamente con i codici NC «0405 10 11 e 0405 10 19»,
- nella parte della tabella che si riferisce alla Svizzera, i codici NC «ex 0404 90 53 ed ex 0404 90 93» sono sostituiti con il codice NC «0404 90 83»;

— nel quadro riassuntivo:

- i dati relativi ai codici NC «da 0403 10 a 0403 10 36» sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC «da 0403 10 a 0403 10 39» che figurano nell'allegato II del presente regolamento,
- i dati relativi ai codici NC «da 0404 90 a 0405 00 90» sono sostituiti con i dati relativi ai

codici NC «da 0404 90 a 0405 90 90» che figurano nell'allegato II del presente regolamento,

- i dati relativi al codice NC «1702 10» sono sostituiti con i dati relativi ai codici NC «da 1702 11 00 a 1702 19 00» che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 10

Nell'allegato I, punti A, B e C del regolamento (CE) n. 1713/95, i codici NC «0405 00 11 e 0405 00 19» sono sostituiti rispettivamente con i codici NC «0405 10 11 e 0405 10 19».

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

• Dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è:		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è:		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (1)	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è:		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (1)	il dazio addizionale è:	(in ECU/100 kg)
		inferiore a (1)	e pari o superiore a		inferiore a (1)	e pari o superiore a				inferiore a (1)	e pari o superiore a				
0403 10 11	116,90	105,21	70,14	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	70,14	46,76	10,52 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	46,76	29,23	46,76	29,23	22,21 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	29,23	34,49 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0403 10 13	170,00	153,00	102,00	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	102,00	68,00	15,30 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	68,00	42,50	68,00	42,50	32,30 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	42,50	50,15 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0403 10 19	174,50	157,05	104,70	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	104,70	69,80	15,71 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	69,80	43,63	69,80	43,63	33,16 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	43,63	51,48 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0403 10 31	93,30	83,97	55,98	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	55,98	37,32	8,40 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	37,32	23,33	37,32	23,33	17,73 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	23,33	27,52 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0403 10 33	90,90	81,81	54,54	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	54,54	36,36	8,18 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	36,36	22,73	36,36	22,73	17,27 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	22,73	26,82 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0403 10 39	90,90	81,81	54,54	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	54,54	36,36	8,18 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	36,36	22,73	36,36	22,73	17,27 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	22,73	26,82 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0404 90 21	114,70	103,23	68,82	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	68,82	45,88	10,32 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	45,88	28,68	45,88	28,68	21,79 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	28,68	33,84 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0404 90 29	184,40	165,96	110,64	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	110,64	73,76	16,60 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	73,76	46,10	73,76	46,10	35,04 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	46,10	54,40 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0404 90 81	86,20	77,58	51,72	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	51,72	34,48	7,76 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	34,48	21,55	34,48	21,55	16,38 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	21,55	25,43 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0404 90 83	100,00	90,00	60,00	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	60,00	40,00	9,00 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	40,00	25,00	40,00	25,00	19,00 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	25,00	29,50 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0405 10 11	248,30	223,47	148,98	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	148,98	99,32	22,35 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	99,32	62,08	99,32	62,08	47,18 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	62,08	73,25 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0405 10 19	248,30	223,47	148,98	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	148,98	99,32	22,35 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	99,32	62,08	99,32	62,08	47,18 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	62,08	73,25 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0405 10 90	185,70	167,13	111,42	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	111,42	74,28	16,71 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	74,28	46,43	74,28	46,43	35,28 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	46,43	54,78 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0405 90 10	185,70	167,13	111,42	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	111,42	74,28	16,71 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	74,28	46,43	74,28	46,43	35,28 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	46,43	54,78 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	
0405 90 90	185,70	167,13	111,42	30 % di [(1) - prezzo all'importazione]	111,42	74,28	16,71 + 50 % di [(2) - prezzo all'importazione]	74,28	46,43	74,28	46,43	35,28 + 70 % di [(3) - prezzo all'importazione]	46,43	54,78 + 90 % di [(4) - prezzo all'importazione]	

ALLEGATO II

TABELLA RICAPITOLATIVA (unicamente a titolo indicativo)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Convenzionali (*)	Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
0403 10	— Yogurt :					
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :					
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materia grasse :					
	— — — inferiore o uguale a 3 %	30,20				
0403 10 11	— — — superiore al 3 % e inferiore o uguale a 6 %	35,80				
0403 10 13	— — — superiore a 6 %	87,00				
0403 10 19	— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :					
	— — — inferiore o uguale a 3 %					
0403 10 31	— — — superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %	0,25 ECU/kg + 31,0 (*)				
0403 10 33	— — — superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %	0,29 ECU/kg + 31,0 (*)				
0403 10 39	— — — superiore a 6 %	0,80 ECU/kg + 31,0 (*)				
0404 90	— altri :					
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :					
	— — — inferiore o uguale a 1,5 %	147,40				
0404 90 21	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	199,40				
0404 90 23	— — — superiore a 27 %	245,50				
0404 90 29	— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :					
	— — — inferiore o uguale a 1,5 %					
0404 90 81	— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,40 ECU/kg + 32,3 (*)				
0404 90 83	— — — superiore a 27 %	1,92 ECU/kg + 32,3 (*)				
0404 90 89	— — — superiore a 27 %	2,38 ECU/kg + 32,3 (*)				43,80
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte ; paste da spalmare lattiere :					
0405 10	— Burro :					
	— — avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % :					
	— — — Burro naturale :					
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	278,40	86,88			
0405 10 11	— — — altro	278,40	86,88			
0405 10 19	— — — Burro ricombinato	278,40				
0405 10 30	— — — Burro di siero di latte	278,40				
0405 10 50	— — — altro	339,70				

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi all'importazione ECU/100 kg (salvo indicazione contraria)				
		Convenzionali (*)	Ridotti (*)			
			Allegato I	Allegato II	Allegato III	Allegato IV
ex 0405 20	— Paste da spalmare lattiere : — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % — — altri : — — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 % — — altri — Lattosio e sciroppo di lattosio : — — contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca — — altri	278,40				
0405 20 90						
0405 90		339,70				
0405 90 10		339,70				
0405 90 90						
1702 11 00		20,50				
1702 19 00		20,50				